



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 136/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMARE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 1° aprile 2011, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, del 20 gennaio 2011, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 11 luglio 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l’emittente “Telemare” ha trasmesso dalle ore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3:25:15 alle ore 3:25:36 del 7 luglio 2013, uno *spot* relativo a “Studio fotografico Giulio Gennari” non debitamente segnalato in quanto non introdotto da apposita sigla né dalla scritta “messaggio promozionale”, violando, in tal modo, l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e contravvenendo altresì, per l’effetto, anche all’articolo 37, comma 1, del d. lgs. 177/05, come modificato con d. lgs. 44/10.

Il Co.re.com ha contestato con atto n. 1/2014, datato 14 luglio 2014 e notificato in data 17 luglio 2014, alla società Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telemare”, la presunta violazione dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP nella giornata del 7 luglio 2013.

2. Deduzioni della società

La società Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha proposto l’irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione degli atti istruttori, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Di conseguenza, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.Re.Com per la violazione riscontrata in data 7 luglio 2013, dalle ore 3:25:15 alle ore 3:25:36.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l’ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni delle comunicazioni pubblicitarie prive della relativa segnalazione e di elementi volti a differenziare le stesse dal resto del programma che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, non risulta aver adottato misure idonee a prevenire violazioni della stessa specie.

C. Personalità dell'agente

La società non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria dell'Ufficio.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 262.604 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), corrispondente al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l., con sede legale in Chieti, Viale Abruzzo n. 374, c.a.p. 66100, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemare", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 136/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 136/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani